

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4521

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FACCHETTI, BOZZI, SERRENTINO, BASLINI, STERPA,
BATTISTUZZI, BIONDI, de LUCA**

Presentata il 12 marzo 1987

Norme per la localizzazione degli impianti termoelettrici ed elettronucleari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza ad oggi acquisita nel processo di localizzazione degli impianti, governato dalle leggi n. 880/73, n. 393/73 e n. 8/83, ha evidenziato complessi problemi attuativi sia per quanto riguarda le modalità che i tempi di localizzazione delle centrali termoelettriche ed elettronucleari.

Allo stato dei fatti, gli strumenti di legge disponibili non hanno soddisfatto le esigenze di certezza decisionale che stavano alla base della volontà del legislatore, pur eludendo al tempo stesso la domanda di forte coinvolgimento degli Enti e delle popolazioni locali, che sta alla base della richiesta di abrogazione parziale delle leggi in questione contenuta nei quesiti referendari sottoscritti nel corso del 1986.

Le ragioni di base delle difficoltà emerse vanno ricercate:

nelle grosse carenze di coordinamento tra gli Enti energetici e le amministrazioni centrali e locali coinvolte negli iter autorizzativi;

nel fatto che gli Enti locali sono direttamente coinvolti su decisioni di grande portata che condizionano il processo di localizzazione e per le quali possono non essere disponibili a quel livello le notevoli capacità di analisi e di approfondimenti tecnici che occorrono;

nelle grosse difficoltà in cui si dibattono gli amministratori locali, quando, dovendo dare le intese previste dalla legge, sono costretti a contemperare una

esigenza strategica a livello nazionale con gli interessi locali;

nella contrattualità esasperata, esercitata dagli Enti locali nei confronti degli Enti energetici nell'ambito della sicurezza, dell'ambiente o delle ricadute socio-economiche, dovuta alla sensazione di non essere adeguatamente tutelati una volta data la propria adesione alla localizzazione;

nella conflittualità che nasce e si alimenta fra gli Enti locali, i Ministeri e gli Enti istituzionali, quando, in mancanza delle decisioni previste a livello locale, intervengono i poteri sostitutivi dello Stato.

Per superare i problemi su esposti valorizzando la richiesta di diverso coinvolgimento degli Enti locali e superando quindi l'attuale sistema delle decisioni autorizzative è necessario intervenire legislativamente in modo da:

1) istituzionalizzare un'azione di coordinamento mirato svolta da parte del Ministero dell'industria attraverso l'istituzione, in analogia con quanto già sperimentato in Francia, di « delegati operativi » che coordinano le attività e gli adempimenti per la realizzazione delle centrali fin dalla fase di localizzazione;

2) aver cura di garantire istituzionalmente il coinvolgimento degli Enti locali in tutte le fasi del processo autorizzativo, evidenziando i problemi di natura territoriale connessi con la realizzazione dell'impianto, individuando le soluzioni e le metodologie per ridurre gli impatti socio-economici ed ambientali, definendo gli impegni degli Enti energetici per fronteggiare le varie situazioni;

3) eliminare ogni possibile conflittualità di competenza, chiarendo i limiti ed il campo di intervento di ciascun settore nel processo autorizzativo;

4) garantire l'informazione alla popolazione, chiamando istituzionalmente in causa gli amministratori locali;

5) contribuire ad un processo di crescita del territorio compatibile e correlato con la realizzazione della centrale promuovendo e finalizzando studi, progetti e realizzazioni finalizzati sugli obiettivi di cui sopra e coerenti con i piani regionali di sviluppo;

6) uniformare le procedure di localizzazione degli impianti termoelettrici e quelli delle centrali nucleari verificando dal punto di vista ambientale, socio-economico e territoriale l'adeguatezza dell'area prescelta per l'eventuale realizzazione prima di una decisione finale sulla localizzazione;

7) inserire nel processo autorizzativo il ruolo del Ministero dell'ambiente a tutela e garanzia istituzionale del territorio;

8) spostare a livello di Parlamento il ruolo decisivo — oggi affidato al CIPE — di decidere la localizzazione delle centrali, in caso di mancata intesa tra Governo, regioni, enti locali al termine della procedura prevista.

Il presente progetto di legge innova sostanzialmente la procedura prevista dalle leggi n. 880/73, n. 393/75 e n. 8/83, uniformando le procedure di localizzazione degli impianti termoelettrici e nucleari.

La nuova formulazione legislativa cerca inoltre di eliminare le varie carenze ad oggi sperimentate nel processo di localizzazione delle centrali e di risolvere i problemi di fondo sollevati dai *referendum*.

La localizzazione dell'impianto deve essere infatti ottenuta con la piena intesa della Regione dopo ampia ed approfondita istruttoria che preveda anche il coinvolgimento delle amministrazioni locali; in assenza di un'intesa da parte della Regione interessata, la decisione spetta al Parlamento.

Il progetto di legge inoltre elimina ogni forma di incentivazione che possa essere interpretata come azione forzante sulle decisioni degli enti territoriali nella fase di localizzazione della centrale, met-

tendo a disposizione del territorio soltanto finanziamenti, gestiti a livello ministeriale, finalizzati alla promozione di iniziative tese allo sviluppo del territorio e a ridurre scompensi di natura socio-economica derivanti dalla realizzazione dell'impianto.

I contributi previsti durante l'esercizio della centrale sono stati infine destinati a compenso dei servizi che gli Enti territo-

riali sono tenuti a fornire all'ENEL per il normale esercizio dell'impianto e per contribuire a rendere efficaci le misure di intervento previste dai piani di emergenza.

All'articolo 11, infine, viene trasferita al Parlamento la potestà — oggi affidata al CIPE — ed il Ministro per l'industria di autorizzare nuove partecipazioni dell'ENEL a società o Enti stranieri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La localizzazione, l'autorizzazione ed il nulla osta alla costruzione di impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica previsti dal piano nazionale dell'energia e dai suoi aggiornamenti sono disciplinati dalla presente legge fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e di Trento.

ART. 2.

1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, approva i programmi pluriennali dell'ENEL di realizzazione di nuovi impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, nonché di ampliamento degli impianti esistenti e determina le regioni nel cui territorio possono essere insediate le centrali stesse.

2. Con l'approvazione del CIPE di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad attivare le procedure di localizzazione.

3. Per ciascuna regione inserita nel piano il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi del parere tecnico dell'ENEL e dell'ENEA-Disp limitatamente alle centrali nucleari, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della sanità e preso atto delle indicazioni delle regioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del CIPE, delimita per decreto le aree su cui avviare le indagini tecniche per accertarne l'idoneità alla realizzazione dell'impianto.

4. Per la realizzazione di ciascun impianto di produzione, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria e sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina, fra i dipendenti dello Stato o di enti pubblici di grado non inferiore a primo dirigente o equivalente, o fra persone di comprovata esperienza direttiva in aziende o imprese che abbiano realizzato grandi opere di ingegneria civile o industriale, un delegato operativo il cui compito è quello di promuovere ed agevolare la procedura per la localizzazione e la realizzazione della centrale. Il compenso spettante ai delegati operativi è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. La durata del mandato per ogni delegato operativo scade dopo un anno dall'avvio dell'esercizio della centrale elettrica per la cui realizzazione è stato nominato.

6. Il delegato operativo è direttamente responsabile nei confronti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove il rapido e corretto svolgimento dell'*iter* procedurale in stretta correlazione con le amministrazioni regionali e locali interessate, l'ENEL e l'ENEA-Disp limitatamente agli impianti nucleari, nonché con tutti i Ministri interessati.

7. In particolare il delegato operativo deve redigere relazioni, assicurare il coordinamento fra le diverse competenze amministrative, promuovere e coordinare il processo di informazione alle amministrazioni locali nelle varie fasi dell'*iter* di localizzazione e realizzazione della centrale e promuovere gli interventi delle amministrazioni interessate per la soluzione dei problemi di reinserimento dei lavoratori impiegati nella fase realizzativa dell'impianto.

8. Il delegato operativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua le singole aree su cui avviare le indagini di idoneità. Il delegato operativo d'intesa con le regioni e con il supporto tecnico dell'ENEL e

dell'ENEA-Disp limitatamente alle centrali nucleari consulta gli enti locali il cui territorio è compreso nell'area individuata e redige un rapporto di merito, o i pareri formali elaborati entro tale termine dagli enti e dalle amministrazioni di cui al presente comma consultati e lo trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutate le risultanze della consultazione, propone al Consiglio dei ministri di confermare la scelta dell'area. Nel caso l'area fosse ritenuta inidonea il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riattiva la procedura di cui ai precedenti commi.

10. Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza, mediante decreto, l'ENEL e, per quanto di competenza, l'ENEA-Disp ad avviare le indagini di idoneità per l'individuazione del sito specifico dichiarando le stesse lavori di pubblica utilità indifferibili ed urgenti.

11. Qualora nel processo autorizzativo per la localizzazione dell'impianto emergesse la necessità di un coinvolgimento di più comuni o di più regioni, i limiti e le modalità del coinvolgimento sono definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 3.

1. In conseguenza del decreto di cui al comma 10 dell'articolo 2, l'ENEL è autorizzata ad accedere ai fondi compresi nell'area soggetta ad indagine. Tale provvedimento è comunicato al prefetto competente per territorio che provvede a darne esecuzione per quanto di sua competenza ed alle amministrazioni locali direttamente interessate che sono tenute ad esporre il decreto prefettizio sull'albo pretorio e a darne pubblica comunicazione.

2. I proprietari o possessori dei fondi non possono opporsi all'accesso, ma hanno facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini, secondo modalità stabilite entro

sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con i Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste. Tale decreto deve prevedere forme automatiche di liquidazione del danno entro il termine massimo di tre mesi dal suo accertamento.

ART. 4.

1. Le indagini di idoneità di cui all'articolo 2, comma 10, comprendono:

a) la valutazione di idoneità tecnica del sito destinato a recepire l'insediamento energetico; per gli impianti elettro-nucleari conformemente al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

b) l'analisi degli aspetti ambientali connessi con la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle relative infrastrutture;

c) la valutazione degli aspetti socio-economici conseguenti la realizzazione;

d) lo studio degli aspetti territoriali correlati con la costruzione e con l'esercizio dell'impianto.

2. Prima di dar corso alle indagini e comunque entro due mesi dall'autorizzazione delle stesse da parte del Presidente del Consiglio, il delegato operativo, di concerto con l'amministrazione regionale ed avvalendosi per gli aspetti tecnico-organizzativi dell'ENEL e dell'ENEA-Disp, nel caso del nucleare, fornisce agli enti locali un'ampia informazione sulle indagini che evidenzia il programma temporale, le finalità, le modalità di esecuzione incluse le indagini di campo; con le stesse modalità il delegato operativo, nel corso delle indagini informerà periodicamente sull'avanzamento dei lavori.

3. L'ENEL, entro quattro mesi per le centrali termoelettriche, ed entro dodici mesi per le centrali nucleari, dalla data di autorizzazione, trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato, l'indicazione del sito considerato idoneo a ricevere l'impianto, fornendo la seguente documentazione:

a) il rapporto relativo alla valutazione di idoneità tecnica del sito puntuale;

b) il rapporto sugli aspetti ambientali correlati con l'installazione della centrale e delle relative infrastrutture;

c) il rapporto sugli aspetti socio-economici;

d) il rapporto sugli aspetti territoriali.

4. Per le centrali nucleari i vari rapporti e la documentazione relativa sono inviati contemporaneamente all'ENEA-Disp per l'istruttoria tecnica ed il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, limitatamente alla parte che riguarda l'ubicazione della centrale.

5. La consultazione prevista dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è estesa al Ministero dell'ambiente. I pareri di cui al medesimo articolo, se non espressi entro il termine di sessanta giorni, si intendono favorevoli e non condizionano i termini imposti all'ENEA-Disp.

6. L'ENEA-Disp ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, trasmette il proprio parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro otto mesi dalla ricezione del rapporto dell'ENEL di cui ai precedenti commi.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per tutti i tipi di centrali, provvede a trasmettere i rapporti sugli aspetti ambientali, sugli aspetti socio-economici e quello sugli aspetti territoriali alla regione ed ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

8. Il delegato operativo garantisce all'amministrazione regionale il supporto tecnico da parte dell'ENEL e dell'ENEA-Disp per le centrali nucleari per l'esame dei documenti e per l'informazione agli enti locali.

9. Per i siti sui quali sono già state effettuate parzialmente o globalmente le indagini di idoneità tecnica, nonché studi ambientali socio-economici e di natura territoriale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con decreto i termini di consegna dei rapporti ENEL e, per le centrali nucleari, del parere da parte dell'ENEA-Disp previsto dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

10. La regione, in collaborazione con il delegato operativo e gli enti locali interessati, identifica sulla base delle risultanze degli studi territoriali gli interventi più idonei per pianificare l'inserimento della centrale nel territorio.

11. Per le centrali nucleari, inoltre, il Ministro provvede a trasmettere alla regione anche il parere finale dell'ENEA-Disp garantendo tramite il delegato operativo il supporto tecnico dell'Ente per l'esame della documentazione e per l'informazione agli enti locali.

12. Entro sessanta giorni dal ricevimento presso l'amministrazione regionale del parere dell'ENEA-Disp per gli impianti nucleari o dei rapporti inviati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle problematiche territoriali, ambientali e socio-economiche per gli impianti termoelettrici, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione e sentito l'ENEL determina con proprio decreto la localizzazione definitiva della centrale.

13. In mancanza, nei termini indicati, dell'intesa da parte della regione, la centrale è localizzata con apposita legge.

ART. 5.

1. Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie ivi incluse le infrastrutture di cantiere nel sito determinato a norma dell'articolo 4, sono considerate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

2. Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma degli articoli precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica il provvedimento al presidente della giunta regionale ed al sindaco del comune sede dell'impianto e stabilisce con proprio decreto i termini entro i quali debbono essere iniziate le espropriazioni ed i lavori, autorizzando l'ENEL alla esecuzione delle opere preliminari di preparazione, che per le centrali nucleari saranno sottoposte alla vigilanza tecnica dell'ENEA-Disp.

3. Il provvedimento che determina in via definitiva la localizzazione della centrale costituisce variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione e degli strumenti urbanistici vigenti.

4. La variante del piano regolatore è recepita dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dei progetti per le opere di cui ai commi precedenti da parte dell'ENEL, il sindaco del comune interessato rilascia la concessione edilizia per la realizzazione della centrale elettrica anche nel caso non fosse ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della regione.

5. Qualora l'amministrazione non provveda nei termini di cui ai commi precedenti il prefetto nomina con proprio decreto il delegato operativo commissario *ad acta* limitatamente al rilascio della concessione edilizia relativa alla centrale.

ART. 6.

1. A seguito della localizzazione della centrale ai sensi dei precedenti articoli, l'ENEL presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima dell'impianto e delle infrastrutture ad esso legate nonché della relativa rete di trasporto ad alta tensione, corredati da adeguata documentazione tecnica.

2. I progetti di cui al comma 1 debbono prevedere, qualora ne faccia richie-

sta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua marina.

3. Per le centrali nucleari il progetto di massima per l'impianto e la relativa documentazione devono essere trasmessi contemporaneamente all'ENEA-Disp per l'istruttoria tecnica ed il parere previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per la parte che riguarda il nulla osta alla costruzione.

4. La consultazione prevista dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è estesa al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero dell'ambiente. I pareri di cui al medesimo articolo, se non espressi entro il termine di novanta giorni, si intendono favorevoli e non condizionano i termini imposti dall'ENEA-Disp.

5. L'ENEA-Disp ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, trasmette il proprio parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro otto mesi dalla ricezione dall'ENEL del progetto e della documentazione di cui al comma 1.

6. Per le centrali termoelettriche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuto il progetto di cui al comma 1, provvede ad avviare l'istruttoria per il rilascio del nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, a tal fine sente il Ministero della sanità, acquisisce il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti ed alle antichità, i pareri dei Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e della regione, nonché il parere della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

7. I pareri di cui al comma 6, se non sono espressi entro il termine di novanta giorni, si intendono favorevoli.

8. Ottenuti i pareri di cui al comma 6 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, con proprio decreto, l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e per le centrali elettronucleari il nulla osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

9. Le opere occorrenti per la realizzazione delle centrali di produzione di energia elettrica dell'ENEL e le opere accessorie, nei siti determinati a norma dei commi precedenti, sono considerate di pubblica utilità nonché indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

10. Dopo la determinazione della localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce i termini entro i quali debbono essere iniziate le ulteriori espropriazioni e i lavori.

ART. 7.

1. Nella zona circostante ogni centrale elettronucleare o termoelettrica deve essere installata da parte dell'ENEL una rete di rilevamento ambientale con terminali doppi.

2. Devono essere altresì installate adeguate strumentazioni di rilevamento delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensità dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali stesse.

3. La rete di cui al comma 1 è costituita da apparecchi misuratori che rendano possibili rilevamenti continui e sistematici, con l'immediata trasmissione da un idoneo sistema di elaborazione statistica dei dati.

4. Uno dei terminali è a disposizione degli enti locali.

ART. 8.

1. Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termoelettriche di qualsiasi tipo, elettronu-

cleari e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, resta fermo quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

2. Nel caso di impianti che interessino comuni siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo tra le regioni medesime è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di più comuni, il contributo predetto è ripartito proporzionalmente con decreto del Presidente della regione nella quale è installato l'impianto stesso. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.

4. Il pagamento della somma è effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.

ART. 9.

1. L'ENEL è tenuto a versare su un fondo speciale istituito presso il Ministero dell'industria per ciascun impianto termoelettrico ed elettronucleare di nuova realizzazione un importo pari a:

a) lire/Kw 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;

b) lire/Kw 12.000 per gli impianti elettronucleari.

2. Gli impianti di cui sopra, a valori da gennaio 1983, sono indicizzati su base annua in funzione dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.

3. Il fondo è gestito dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che utilizza le somme versate per ogni singolo impianto per finanziare studi, progetti e per contribuire al finanziamento di realizzazioni coerenti con i piani regionali di sviluppo.

4. Le proposte di intervento che sono presentate dalla regione sede di impianti o tramite la stessa dagli enti locali,

devono essere finalizzate allo sviluppo del territorio che ospiterà la centrale in modo da limitare gli squilibri socio-economici determinati dalla realizzazione della centrale medesima, e per agevolare il reinserimento occupazionale dei lavoratori impiegati nella realizzazione della centrale.

5. Le modalità di erogazione dei fondi, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'ENEL è tenuto inoltre a versare al comune, sede di impianto per vincoli al territorio e servizi, un compenso a titolo forfettario non superiore a:

a) lire 0,50 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta da combustibili diversi dagli idrocarburi;

b) lire 0,25 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta da impianti non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW.

7. L'ENEL, sempre allo stesso titolo, è altresì tenuto a corrispondere alla regione, nel cui territorio sono ubicati gli impianti, un contributo pari a quello previsto al comma 6 che verrà ripartito dalla regione stessa *in toto* o in parte tra comuni non sedi di impianto, che sono direttamente coinvolti dalla presenza della centrale ed in parte eventualmente gestito direttamente o tramite la provincia competente per adempienze di livello sovracomunale.

8. L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo tra gli stessi enti saranno definiti da parte della regione sentiti gli enti locali e disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

9. Nel caso di impianti che interessino comuni siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo tra le regioni medesime è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. L'esatto ammontare dei contributi a Kwh di cui sopra è determinato per ogni impianto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'ENEL, il comune e la regione interessati.

11. Il tetto massimo dei contributi a kilowattora può essere rivalutato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto in relazione all'indice ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

12. I compensi conteggiati a kilowattora di cui ai precedenti commi coprono tutti i servizi che le regioni ed i comuni sono tenuti ad attivare per la presenza sul territorio della centrale, ivi compresa la gestione dei servizi per la prevenzione sanitaria, per il controllo ambientale e, per le centrali nucleari, per la gestione delle infrastrutture di pertinenza delle amministrazioni territoriali previsti dai piani di emergenza.

ART. 10.

1. Alle centrali previste dal piano energetico nazionale per le quali è in corso di acquisizione il nulla osta alla costruzione dell'impianto, secondo la normativa in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica la precedente normativa.

2. Per le centrali, per le quali il processo di localizzazione è stato formalmente avviato, ma non ha ancora portato alla localizzazione dell'impianto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ENEL e le regioni interessate, propone al Consiglio dei ministri di identificare l'area su cui avviare le indagini di cui all'articolo 2; sulla base delle indagini già svolte da parte dell'ENEL ed eventualmente dell'ENEA-Disp per le centrali nucleari, fissa i tempi per il completamento dell'*iter* di cui all'articolo 4.

3. Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutti gli impianti in fase di localizzazione e di realizzazione,

sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina il delegato operativo di cui all'articolo 2.

4. Per le centrali già localizzate o in via di realizzazione e per le quali sono state già stipulate tra l'Enel, le regioni ed i comuni interessati alle convenzioni previste dalla legge 10 gennaio 1983, n. 8, restano fermi gli impegni dell'Enel previsti dalle predette convenzioni con la possibilità per le amministrazioni locali e per le regioni di optare su quanto disposto dalla presente legge.

ART. 11.

1. L'alinea del settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come modificato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, è sostituito dal seguente:

« L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, né assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Parlamento oltre a svolgere l'attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione di società o enti stranieri o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto: ».

2. È altresì confermata la validità dei contratti, degli accordi e delle partecipazioni societarie dell'ENEL con enti e società straniere, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

1. La legge 18 dicembre 1973, n. 880, gli articoli da 1 a 7, l'articolo 14, gli ultimi due commi dell'articolo 15 e gli articoli da 16 a 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e la legge 10 gennaio 1983, n. 8, sono abrogati.